

Senza categoria

L'opzione delle SRL per l'IRI esclude la trasparenza

di **Fabio Garrini**

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una **tassazione proporzionale** per i soggetti IRPEF che possono assoggettare il reddito prodotto (al netto dei prelevamenti) all'aliquota del 24%, mentre i soci subiscono una **tassazione IRPEF quale reddito d'impresa in relazione ai prelevamenti operati**.

La novella normativa interviene anche nell'[articolo 116 TUIR](#) per consentire analogo meccanismo di tassazione a favore delle **SRL a ristretta base societaria**.

L'opzione per le SRL

Le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa), possono scegliere di applicare la **tassazione per trasparenza del reddito prodotto**, nei fatti comportandosi come una società di persone: il reddito prodotto dalla società non sconta IRES, ma viene imputato ai soci che provvederanno a versare l'IRPEF dovuta. Conseguentemente i **dividendi non sconteranno alcun prelievo in capo al socio percettore**.

Per accedere a tale regime occorre presentare una **specifica opzione**, che, secondo le previsioni recate dal D.Lgs. 175/2014, deve essere espressa nella **dichiarazione** da presentare nel corso dell'anno in cui si intende iniziare a beneficiare del regime.

L'articolo 1, comma 547, lett. c), della L. 232/2016 introduce nell'articolo 116 TUIR (il che esclude quindi che tale opportunità possa interessare le SRL che presentano i requisiti per applicare il regime di trasparenza "grande" ex articolo 115 TUIR) il **nuovo comma 2-bis** che così recita: *"In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo"*.

Per effetto di tale previsione è consentito attivare in capo a una SRL a ristretta base societaria il meccanismo di tassazione analogo a quello che può attivare una SNC in forza dell'[articolo 55-bis](#).

Viene però da chiedersi **come innescare il regime IRI sulla SRL**: occorre prima optare per il regime di trasparenza e poi esercitare l'opzione per la tassazione IRI? Da notare che tale

soluzione creerebbe un **problema di coordinamento** tra le due opzioni, posto che la prima impone un vincolo triennale, mentre la seconda uno quinquennale, con una evidente **asimmetria** di non semplice gestione.

In effetti, l'interpretazione ancorata al tenore letterale della norma porta a una conclusione diversa: il nuovo comma 2-*bis* prevede nell'*incipit* **"in alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2"**. Quindi, l'opzione IRI deve considerarsi - appunto - alternativa all'opzione per il regime di trasparenza. In altri termini, è necessario che la SRL non sia trasparente per poter applicare le nuove regole introdotte dalla L. 232/2016.

D'altro canto, a ben vedere, a seguito dell'opzione IRI, **anche una SNC cessa di essere trasparente**, posto che il comma 5 dell'articolo 55-*bis* prevede che *"L'applicazione del presente articolo **esclude** quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione."*

Ancora (e questo aspetto appare centrale), a sostegno della tesi, si deve menzionare il fatto che la L. 232/2016 ha **modificato la rubrica** dell'articolo 116 TUIR: in precedenza era scritto *"opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria"*, mentre ora è inserita la seguente formulazione, **"Opzioni per le società a ristretta base proprietaria"**, presupponendo che quelli contenuti nell'articolo 116 siano **due regimi autonomi** con la medesima dignità, non uno subordinato all'altro.

Conseguentemente, con **l'opzione per l'IRI** è possibile applicare al reddito prodotto dalla SRL le regole dell'articolo 55-*bis* Tuir.

Tale soluzione, peraltro, ha anche il pregio di **eliminare il tema del disallineamento** delle opzioni: optando per l'IRI trova applicazione il vincolo quinquennale; al termine del periodo si deciderà se mantenere il regime, oppure abbandonarlo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: